



COMUNE CITTA' DI ARCO

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

*(artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)*

Approvato Delibera del Consiglio comunale n. 10 in data 17 febbraio 2020

## **ART 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente disciplinare dispone l'apertura di accessi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane di proprietà del Comune di Arco e per gli accessi su spazi pubblici comunali o gestiti dal Comune.

Il presente disciplinare regola il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla modifica degli accessi carrai ad integrazione della normativa prevista dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche.

Nel rispetto delle vigenti normative edilizie, urbanistiche e del Codice della strada si prevede:

- a) modalità per le domande ai fini dell'ottenimento diretto delle autorizzazioni agli accessi carrai;
- b) modalità per le domande per l'autorizzazione o modifica di accessi esistenti;
- c) modalità per la regolarizzazione di accessi esistenti.

## **ART 2 DEFINIZIONE**

Per accesso carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

E' inoltre accesso carrabile anche un accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Non sono accessi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

## **ART 3 DOMANDA**

La richiesta di concessione per apertura, regolarizzazione, ampliamento di accesso carrabile, deve essere predisposta secondo il modello redatto dall'Amministrazione.

Per i nuovi accessi o ampliamenti di accessi esistenti, si dovrà allegare in duplice copia, una planimetria indicante l'esatta configurazione della zona interessata.

L'elaborato deve contenere tutte le indicazioni per attestare la conformità della proposta progettuale ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Esecutivo del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio Comunale (parcheggi, raggio di curvatura per i veicoli nelle manovre di accesso e di recesso dal passo carrabile, dimensioni del marciapiede, della carreggiata, larghezza netta del passo carrabile in corrispondenza al limite della proprietà privata, larghezza e lunghezza dell'eventuale rampa di raccordo/abbassamento tra marciapiede e la carreggiata stradale (dimensioni del manufatto), indicazione della pendenza sull'area privata in prossimità del passo carrabile, spazi di manovra interni, accessi limitrofi, indicazione della destinazione dello spazio privato reso accessibile (garage, cortile, parcheggio esterno, fondo agricolo, ecc.) unitamente alla documentazione fotografica dell'area interessata dall'esecuzione dell'opera ed un estratto dalla mappa catastale.

Per gli accessi preesistenti al presente disciplinare, per i quali si chiede la regolarizzazione, si dovrà allegare una documentazione fotografica, un estratto dalla mappa catastale.

## **ART 4 CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO**

La realizzazione dei nuovi accessi carrabili o per l'ampliamento di quelli esistenti è subordinata alle seguenti prescrizioni tecniche:

- L'esecuzione e/o il mantenimento delle opere sono subordinate al possesso del relativo titolo edilizio, ai sensi della L.P. 15/2015 e ss.mm., da chiedere al Servizio Tecnico – Edilizia Privata.
- L'accesso dovrà avere una griglia metallica od altro analogo dispositivo (posto su corrispondente sottostante canaletta in cemento) affinché possano essere raccolte, per tutta la larghezza, le acque di scolo dell'accesso stesso evitando il riversamento sulla sede stradale comunale, con

conseguenti danni al corpo stradale ed al pubblico transito, nonché ad interdire il deflusso delle acque provenienti dalla sede stradale comunale sulla proprietà privata.

- Tutte le parti di opere stradali interrotte dovranno essere sistemate e raccordate a regola d'arte.
- L'eventuale neve che durante le operazioni di sgombero della sede stradale comunale dovesse essere depositata sull'accesso dovrà essere asportata a cura e spese dell'autorizzato.
- Le opere di accesso dovranno essere eseguite in conformità a quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente, per quanto previsto.

## **ART 5 CONDIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

La realizzazione dei nuovi accessi carrabili o per l'ampliamento di quelli esistenti è subordinata alle seguenti prescrizioni tecniche:

- qualora l'eventuale realizzazione di lavori di realizzazione o adeguamento a quanto sopra esposto comporti l'occupazione di spazi pubblici, dovrà essere chiesta, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi, l'apposita autorizzazione e/o l'emanazione di un'ordinanza di regolamentazione della circolazione se interessata la pubblica viabilità;
- l'autorizzazione è rinnovabile alla data di scadenza. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione comunale qualora ciò fosse ritenuto necessario per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
- alla scadenza dell'autorizzazione o in seguito ad atto di ritiro, l'autorizzato avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato precedente. Il Comune di Arco potrà, a sua discrezione, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sede stradale, esonerare l'autorizzato dall'obbligo di demolizione a scopo di ripristino;
- l'autorizzazione ha effetto nel luogo ed entro i limiti indicati dai disegni di corredo alla domanda e qualsiasi modifica, sia in corso d'opera che successiva, dovrà essere oggetto di richiesta motivata;
- l'autorizzato sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, come conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione o comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori;
- la segnaletica installata sarà di tipo regolamentare come previsto dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, delle dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. E dovrà riportare la scritta "COMUNE DI ARCO – PASSO CARRABILE" e il numero dell'autorizzazione rilasciata dal competente Servizio comunale;
- è vietato anche agli autorizzati sostare con veicoli sull'area antistante il passo carrabile;
- l'autorizzazione sarà rinnovabile ed avrà decorrenza dal giorno del rilascio con durata fissata in anni 29 (ventinove), salvo rinuncia. L'autorizzazione potrà sempre essere revocata o modificata da parte dell'Amministrazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 del D. Lgs. 285/1992, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
- rimangono in ogni caso a carico del richiedente eventuali danni a persone o cose conseguenti l'utilizzo del passo carrabile, si dovrà in particolare usare la massima cautela nel caso di utilizzo del passo in retromarcia.

## **ART 6 COSTI E TARIFFE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

Per quanto disposto dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche attuale non è vigente la tassazione comunale per passo carrabile, che pertanto non è dovuta, salvo successive variazioni in merito.

Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposta alle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo ai sensi della Tab. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm e alla applicazione dei diritti di segreteria relativi ad atti in materia edilizia e urbanistica con tariffa come approvata dalla Giunta comunale.

**ART 7  
SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi.

**ART 8  
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

**ART 9  
NORME TRANSITORIE**

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento resta efficace la segnaletica di divieto di sosta esposta per i passi carrabili ai fini e per gli effetti previsti dal codice della strada. Rimane salvo l'obbligo di ottenere l'autorizzazione e relativa esposizione della segnaletica prevista dal presente regolamento. Scaduto tale termine in caso di mancato adeguamento verranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 120 ([Art. 39 C.d.S.](#))

*Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio.*

e) il segnale PASSO CARRABILE [\[Nota12\]](#) . Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'[articolo 158](#) del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

---

